



COMUNE DI SARNO

(Provincia di Salerno)

**CONTRATTO DI SERVIZIO PER L’AFFIDAMENTO DELLA
GESTIONE DEI SERVIZI DEL COMUNE DI SARNO**

ALL’AZIENDA SPECIALE

“SARNO SERVIZI INTEGRATI”



AZIENDA SPECIALE
Sarno Servizi Integrati
Piazza IV Novembre s.n.c.
84087 SARNO (SA)
C.F. e P.IVA: 06022880659

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI SARNO
PROVINCIA SALERNO

OGGETTO: SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI SERVIZI VARI DEL COMUNE DI SARNO ALL’AZIENDA SPECIALE “**SARNO SERVIZI INTEGRATI**”.

L’anno duemilaventidue, addì 21 del mese di Aprile, in Sarno presso gli uffici del Comune di Sarno, ubicati in Piazza IV Novembre n. 1;

tra

il Dott. Salvatore M. Mazzocca nato a Moschiano (Av) il 19/04/1964, nella sua qualità di Dirigente dell’Area Risorse Economiche- Finanziarie - SUAP— Umane (Gestione Economica) del Comune di Sarno, che agisce per conto e nell’interesse dello stesso comune — Codice Fiscale 80020270650, P.IVA: 01117910651, giusta decreto sindacale, prot. n. 28372 del 07/07/2021, che nel contesto dell’atto verrà chiamato per brevità anche “Comune di Sarno”;

E


L’ Avv. Carlo Esposito nata a Sarno (Sa), il 06/10/1957, nella sua qualità di Presidente del CDA dell’Azienda Speciale “Sarno Servizi Integrati” (come da deliberazione del CDA n. 1 del 01/07/2021) del Comune di Sarno, con sede legale in Sarno (SA), Piazza IV Novembre n. I, C.F. e P.IVA: 06022880659, che nel proseguo dell’atto verrà chiamata per brevità “Azienda affidataria”;

PREMESSO CHE

- l’Azienda è stata costituita in forma di Azienda Speciale, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 13/04/2021, ai sensi delle disposizioni vigenti che disciplinano le forme e le modalità di gestione dei servizi pubblici da parte degli enti locali;
- con la medesima deliberazione di Consiglio Comunale, sono stati approvati lo Statuto, l’Atto Costitutivo e lo schema di contratto per la gestione dei diversi servizi pubblici mediante l’affidamento all’Azienda Speciale:



- a) manutenzione degli immobili di proprietà comunale, sia di natura patrimoniale sia di natura demaniale, gestione e tutela del patrimonio e delle risorse naturali ed ambientali, efficientamento e risparmio energetico in genere;
- b) gestione e manutenzione del verde pubblico;
- c) manutenzione delle strade;
- d) gestione e regolamentazione dell'occupazione del suolo pubblico, censimento degli immobili oggetto di imposta;
- e) servizi cimiteriali e gestione delle lampade votive;
- f) servizio di sosta a pagamento;
- g) manutenzione e gestione degli immobili storici, monumentali, archeologici e culturali;
- h) organizzazione di manifestazioni ed eventi di natura culturale e sociale;
- i) organizzazione e gestione delle aree pubbliche in generale e degli impianti sportivi;
- j) organizzazione e gestione del trasporto scolastico e delle mense scolastiche;
- k) realizzazione, manutenzione e gestione degli impianti di pubblica illuminazione, compresi quelli di produzione di energia da fonte alternative;
- l) dematerializzazione, informatizzazione e digitalizzazione delle procedure amministrative e dei servizi essenziali alla persona ed al cittadino, nonché degli Uffici e delle risorse interne all'Ente comunale;
- m) gestione diretta delle entrate comunali, con particolare riferimento alla riscossione, liquidazione, accertamento e recupero coattivo, nel rispetto di quanto statuito dalle disposizioni normative recate dagli artt. 52 e 53 del D.P.R. 15 dicembre 1997 n. 446.
- Con deliberazione n. 121 del 20/07/2021, resa immediatamente eseguibile, l'Organo Esecutivo ha deciso di trasferire all'Azienda Affidataria il "Servizio di sosta a pagamento" del territorio comunale;
 - Con deliberazione n. 55 del 30 marzo 2022, la Giunta Comunale, in ossequio ai documenti costitutivi dell'Azienda, approvati con la mentovata deliberazione di C.C. n. 10 del 13/04/2021, ha stabilito di trasferire all'Azienda affidataria, la gestione di alcuni beni immobili del patrimonio disponibile dell'Ente, per cui si rende necessario disciplinare le modalità di svolgimento del servizio pubblico affidato, fissando gli obblighi reciproci tra il Comune e l'Azienda Speciale,



sottoscrivendo il presente atto contrattuale, al fine di garantire l'autonomia gestionale dell'Azienda Speciale ed il perseguimento degli obiettivi del Comune.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite convengono e sottoscrivono quanto segue:

Articolo 1 (Premesse)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 (Oggetto dell'affidamento)

Il Comune di Sarno, come sopra rappresentato, conferisce all'Azienda Speciale "Sarno Servizi Integrati", con sede legale in SARNO, che, come sopra rappresentata, accetta, le tipologie di servizio e attività di seguito elencate e descritte:

- a) Programmazione, coordinamento, gestione delle attività relative ai seguenti immobili di proprietà comunale, le cui schede tecniche sono allegate al presente contratto, sotto la voce All. sub 1), per formarne parte integrante e sostanziale:
1. Lungo Fiume Foce;
 2. Oasi naturale del Voscone;
 3. Palazzo di Villa Lanzara (sede della Biblioteca comunale) - giardini grandi e struttura "Caffè Letterario" annessi;
 4. Giardini piccoli di Villa Lanzara;
 5. Manufatto denominato "Ex Tamoil";
 6. Ex Acquedotto di Piazza Garibaldi;
 7. Le strutture sportive:
 - Stadio Comunale "Felice Squitieri" e strutture annesse;
 - Stadio Comunale "Elenio Viscardi" e strutture annesse;
 - Palazzetto dello Sport e strutture annesse;
 8. Teatro Comunale "Luigi De Lise" e strutture annesse;
- b) Gestione di servizi pubblici:
- Servizi di gestione "Lampade votive" – cimitero comunale;

AZIENDA SPECIALE
Sarno Servizi Integrati
Piazza Garibaldi, 10 - Sarno (SA)
C.F. 06027880659

L'affidamento precede la gestione in concessione delle attività di cui in premessa, secondo gli atti che il Comune di Sarno ha approvato nel corso del tempo, vigenti allo stato.

L' Avv. Carlo Esposito, nella sua qualità di Presidente del CDA dell' Azienda Speciale **“Sarno Servizi Integrati”** conferma di avere preso esatta cognizione della natura dei servizi e di tutte le circostanze generali e particolari sulla esecuzione ed accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni che regolano l' affidamento.

Articolo 3 (Tipologia di attività da svolgere e obblighi contrattuali)

1. La gestione delle attività relative ai seguenti immobili di proprietà comunale suindicati, vengono trasferiti dal Comune di Sarno ed accettati dall' Azienda affidataria sotto l' osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità contenute nel presente contratto, più precisamente l' Azienda deve svolgere le seguenti attività:
 - a) L' Azienda affidataria svolgerà servizi di attività specialistica e qualificata di assistenza all'utenza, gestione di eventi ed attività di promozione culturale, artistica, storica, sportiva e turistica nonché realizzazione di corsi tematici rivolti all'utenza (a titolo esemplificativo e non esaustivo: corsi di alfabetizzazione digitale, di scrittura creativa, di disegno ed illustrazione, di avvicinamento al linguaggio musicale e cinematografico, attività ludico – ricreative per minori e relative famiglie) tenuto conto della vocazione delle strutture sopra elencate e della particolare rilevanza strategica di ciascuna di esse per il raggiungimento delle predette finalità;
 - b) L' Azienda dovrà coordinare e gestire le attività rivolte e dedicate ai giovani, secondo la programmazione effettuata di concerto con il Comune di Sarno (secondo le modalità di cui al comma 8 del presente articolo), comprese quelle che potranno essere oggetto di future convenzioni, protocolli, partecipazioni a bandi pubblici, stipulati dall' Ente, concordati con l' Azienda, per il tramite del “Servizio alla Persona” del Comune;
 - c) L' Azienda dovrà promuovere e garantire l' informazione, l' accoglienza turistica, l' assistenza ai visitatori italiani e stranieri, conformemente alla Legge regionale sul turismo, presso i propri uffici ovvero in altri possibili punti informativi all' uopo definiti, anche presso il Palazzo Municipale;
2. Le attività di cui ai punti a) e b) e c), dopo essere state concordate preventivamente e secondo gli indirizzi espressi precipuamente dall' Amministrazione Comunale, con le modalità di cui al



comma 8 del presente articolo, saranno condotte in modo autonomo. Per le attività remunerate da Soggetti terzi, gli introiti saranno trattenuti dall'Azienda.

3. L'Azienda, per il periodo di durata del presente contratto, gestisce i servizi e le attività sopra descritti in maniera programmata ed in coerenza con le risorse disponibili.
4. La definizione dettagliata dei servizi e delle attività di cui ai diversi punti elencati al comma 1 del presente articolo, oltreché gli orari di apertura al pubblico settimanali e giornalieri, sono individuati di comune accordo tra le parti secondo strategie operative improntate al migliore perseguimento dell'interesse pubblico ed in ossequio ai principi di economicità, efficacia ed efficienza, anche mediante il ricorso alla reperibilità o ad altre forme organizzative nel rispetto delle prescrizioni dei CCNL, per far fronte ad esigenze straordinarie, quali allestimenti mostre, svolgimento di convegni, rappresentazioni, spettacoli, eventi e/o aperture eccezionali.
5. L'Azienda affidataria uniformerà al proprio Manuale di Sicurezza la protezione e prevenzione antinfortunistica dei lavoratori ed ottempera a tutti gli obblighi imposti in materia dal d.lgs. n. 81/2008 e delle eventuali successive disposizioni legislative.
6. L'Azienda Speciale potrà svolgere ulteriori attività per conto del Comune di Sarno, afferenti ai servizi in parola, che, nell'eventualità, saranno regolamentate in apposita integrazione al presente Accordo.
7. I servizi e le attività oggetto del presente contratto costituiscono servizi di pubblico interesse e la relativa titolarità permane istituzionalmente in capo al Comune. La loro interruzione ingiustificata comporta, pertanto, l'applicazione delle sanzioni relative all'interruzione di un pubblico servizio.
8. L'Azienda si impegna a presentare al Comune entro la data del 30 giugno di ogni anno la previsione ordinaria, comprensiva dei relativi aspetti finanziari, di tutti gli eventi ed attività aventi carattere non duraturo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: manifestazioni, mostre, laboratori temporalmente limitati, progetti a scadenza, programmazione della stagione sportiva, ecc.) che potrebbero essere svolti nei successivi dodici mesi, compatibilmente con le risorse finanziarie a ciò destinabili in via preventiva dall'Azienda, siano tali eventi e attività frutto di proposte avanzate dall'Azienda che derivanti da richieste espresse dal Comune a



mezzo dei competenti Assessorati. Detta previsione può prevedere anche proposte di adeguamento tariffario per i servizi erogati e proposte di variazione in merito all'entità/tipologia dei servizi ed attività affidati.

9. I documenti di programmazione annuale delle attività sono concertati con l'Amministrazione e con la Dirigenza comunale di riferimento. L'Amministrazione, inoltre, si riserva la possibilità di organizzare, patrocinare, anche insieme a Soggetti terzi, attività non inserite nella gestione ordinaria delle attività in capo all'Azienda, previa comunicazione alla stessa e senza ostare allo svolgimento di attività già programmate dall'Azienda affidataria. Le programmazioni annuali delle attività e degli obiettivi da raggiungere possono essere rivisti e rideterminati dall'Azienda Speciale insieme all'Amministrazione comunale, qualora emergano le valutazioni qualitative per il perseguimento dell'interesse pubblico.
10. Al fine di agevolare una migliore azione programmatica, il Comune e l'Azienda concordano lo svolgimento di incontri per il coordinamento delle attività da svolgere. A tali riunioni, di norma, partecipano il Dirigente del Settore competente per le politiche culturali e sportive, ovvero anche di altri uffici in ragione della competenza, il Sindaco e gli Assessori comunali interessati per competenza, il Direttore Generale dell'Azienda o suo delegato.
11. I documenti di programmazione di cui al comma 8 del presente articolo sono formulati al fine di consentire al Comune di predisporre i documenti di programmazione strategica e di indirizzo del caso.

Articolo 4 (Finanziamento del contratto e tariffe)

1. La determinazione della tipologia ed entità dei corrispettivi tariffari dovuti dall'utenza fruitrice dei servizi e delle attività affidate all'Azienda è di esclusiva competenza del Comune di Sarno.
2. Il Comune concede all'Azienda speciale "Sarno Servizi Integrati" l'utilizzo degli immobili e delle relative pertinenze di cui all'art. 2 lettera a) (nn. da 1 a 8) del presente contratto, ed inoltre concede l'utilizzo degli arredi, dei beni, delle attrezzature presenti in ciascuno di essi, facendo espresso rinvio, al riguardo, ad appositi verbali di consegna da redigersi in contraddittorio tra le parti. Eventuali errori e/o inesattezze nell'individuazione dei beni del presente articolo ovvero nei dati ad essi riferiti, possono essere fatti rilevare da entrambe le parti novanta giorni



dalla data di inizio utilizzo da parte dell'Azienda.

3. Relativamente agli immobili o parte di essi, ai singoli beni mobili o universalità di beni, di proprietà o in possesso a qualsiasi titolo del Comune ed utilizzati dall'Azienda, il Comune si impegna ad effettuare gli interventi di straordinaria manutenzione che si renderanno necessari per il corretto svolgimento dei servizi e delle attività di cui all'art. 2.
4. Rimane prerogativa dell'Azienda, nei limiti degli indirizzi stabiliti dal Comune e di concerto con il medesimo, secondo le modalità previste dal presente contratto, stabilire quali e quante strutture e punti di erogazione attivare nel tempo per un corretto svolgimento dei servizi e delle attività di propria competenza.
5. Le utenze di acqua, energia elettrica, riscaldamento, telefono e banda Internet connesse ai locali utilizzati dell'Azienda Speciale "Sarno Servizi Integrati".
6. I corrispettivi rappresentati dalle tariffe costituiscono, per l'Azienda affidataria, il corrispettivo del servizio. Sono altresì considerati corrispettivi della gestione tutti gli eventuali finanziamenti pubblici percepiti dall'Azienda, inerenti alle attività oggetto del presente contratto.
7. Lo sviluppo di nuovi servizi precede una integrazione del presente Schema di contratto di servizio con la relativa regolamentazione gestionale.

Articolo 5 (Durata dell'affidamento)

Fatto salvo quanto previsto nei successivi articoli, i servizi sono trasferiti per l'intera durata dell'Azienda speciale.

Articolo 6 (Controversie)

Per la definizione di eventuali controversie è competente l'autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Nocera Inferiore. E' esclusa la competenza arbitrale nella consapevolezza della complessità dei problemi attuativi nascenti dalla presente convenzione, le parti si impegnano alla reciproca massima collaborazione promuovendo anche riunioni di lavoro tra gli uffici interessati alle tematiche in discussione. In caso di controversie circa la presente convenzione, fermo restando la competenza dell'Amministrazione comunale alla verifica dell'operato dell'Azienda affidataria edel rispetto dei modi e dei tempi di effettuazione dei servizi affidati secondo l'istituto del controllo analogo, si procederà, preliminarmente alla definizione giudiziaria, ad un esame delle problematiche mediante apposita



conferenza Comune-Azienda.

Articolo 7 (Obblighi dell'Azienda affidataria nei confronti dei propri lavoratori dipendenti)

L'Azienda affidataria applica ai propri lavoratori dipendenti il vigente contratto C.C.N.L. delle Regioni ed Autonomie Locali per i lavoratori e agisce, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

L'Azienda affidataria è, altresì, obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Articolo 8 (Controllo analogo)

1. Le attività di cui all'art. 2 vengono eseguite in raccordo con gli uffici dell'Amministrazione comunale demandati a tale scopo, che controllano l'operato dell'Azienda affidataria ed il rispetto dei modi e dei tempi di effettuazione dei servizi.
2. L'Amministrazione comunale si riserva, previo avviso, la più ampia facoltà di controllo e di ispezione in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo, sull'attività svolta dall'affidatario nella gestione dei servizi affidati. A tal fine, l'Amministrazione comunale può eseguire, attraverso un proprio funzionario o propri incaricati, verifiche sulla corretta gestione dei servizi affidati all'Azienda, la quale mette a disposizione i dati richiesti o comunque ritenuti utili e offre la collaborazione necessaria per un'efficace verifica.
3. L'Amministrazione comunale vigila sull'andamento dei servizi attraverso l'esame del report periodici quadrimestrali e può effettuare controlli mirati al fine di accertare il rispetto degli standard operativi, anche a mezzo dei flussi informativi operati sugli archivi. A tale riguardo il servizio competente avrà cura di redigere periodiche relazioni mirate ed evidenziare eventuali scostamenti dagli standard qualitativi e quantitativi previsti.
4. L'Amministrazione comunale può, qualora lo ritenga opportuno, impartire direttive o richiedere interventi specifici nell'ambito delle attività di competenza dell'Azienda, nell'ambito dell'attività di cui al presente contratto.
5. L'Azienda si impegna, altresì, a fornire all'Amministrazione comunale ogni tipo di informazione richiesta riguardo allo svolgimento dei servizi.



Articolo 9 (Modalità di esecuzione dei servizi)

1. L'Azienda si impegna a svolgere tutti i compiti e le funzioni ad essa affidati con la massima diligenza e osservanza dell'etica professionale, in aderenza al principio di piena e leale collaborazione, nel pieno rispetto delle normative di settore e osservando criteri di efficienza, efficacia ed economicità nella gestione, adottando a tal fine tutte le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi. Per i servizi interamente affidati all'Azienda, restano a suo carico tutti i costi di gestione dei servizi, senza alcuna compensazione da parte dell'Amministrazione stessa. La gestione dei servizi in contrasto con quanto stabilito nel presente contratto, in assenza di idonea motivazione, costituisce grave inadempienza.
2. Entrambe le parti stabiliscono che il personale incaricato da parte dell'Azienda alla realizzazione dei servizi di cui all'art. 3 all'interno dei luoghi sede dei servizi affidati e riguardanti attività aventi natura culturale, museale, artistica, turistica, sportiva, opererà secondo il modello gerarchico e funzionale proprio dell'Azienda, oltreché in maniera separata rispetto alle unità dipendenti del Comune e assegnatarie, per lo svolgimento presso i luoghi indicati, di altri distinti servizi e attività aventi natura analoga ma direttamente gestiti dal Comune o da altri soggetti terzi all'uopo incaricati da quest'ultimo.
3. Le parti danno inoltre atto che il personale di cui al comma 3 del presente articolo non potrà svolgere – ancorché in maniera separata ed autonoma – attività qualificabili come strumentali al funzionamento/erogazione dei servizi direttamente gestiti dal Comune ovvero da altri soggetti terzi affidatari dei medesimi.
4. L'Azienda può inoltre stipulare convenzioni con Università, Enti di ricerca e formazione, per lo svolgimento di tirocini formativi negli ambiti operativi di sua competenza ed indicati all'art. 3; può altresì stipulare convenzioni con il Servizio Civile Volontario Nazionale e per la realizzazione nei medesimi ambiti di progetti inerenti i Lavori Socialmente Utili.
5. L'Azienda affidataria si impegna a migliorare nel tempo, progressivamente e con continuità, i livelli di qualità del servizio erogato in tutte le sue fasi, ricercando la massima soddisfazione delle esigenze e dei bisogni espressi dall'utenza, anche potenziale.



Articolo 10 (Ulteriori obblighi dell'Azienda affidataria)

1. L'Azienda affidataria è tenuta ad adempiere agli eventuali obblighi che possano intervenire a seguito di provvedimenti normativi di nuova emanazione e a quelli derivanti dall'esecuzione delle attività oggetto di affidamento.
2. L'Azienda è responsabile, ancorché la relativa esecuzione sia stata affidata a terzi, di tutte le attività accessorie e strumentali alla fornitura e all'erogazione all'utenza del servizio e di tutte le attività affidate, in particolare deve provvedere all'adozione, nell'espletamento del servizio, dei procedimenti e delle cautele necessari per garantire la sicurezza degli utenti e dei lavoratori.
3. E' a carico esclusivo dell'Azienda ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a cose o persone, ancorché involontariamente o per fatti colposi o dolosi, commessi da persone delle quali debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile o ad altro titolo, nello svolgimento delle attività affidate o in conseguenza delle medesime. A tal uopo, l'Azienda affidataria si impegna a manlevare e garantire l'Amministrazione comunale da ogni pretesa o domanda che dovesse essere proposta a tale titolo nei suoi confronti.

Articolo 11 (Monitoraggi periodici)

1. Ai fini del controllo quali-quantitativo dei progetti realizzati, l'Azienda predispone e trasmette con cadenza annuale (entro il primo trimestre dell'anno successivo), una relazione riepilogativa con la descrizione delle attività svolte e/o dei prodotti elaborati e forniti.
2. Le Parti potranno effettuare, con cadenza periodica, una rilevazione del grado di soddisfazione dei soggetti che fruiscono direttamente o indirettamente delle attività progettuali realizzate dall'Azienda, tramite apposite indagini di "customer satisfaction" volte ad acquisire elementi utili al progressivo miglioramento delle suddette attività progettuali.

Articolo 12 (Utili di gestione)

1. In conformità allo Statuto dell'Azienda, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, gli eventuali utili di gestione saranno ripartiti con destinazione del cinque per cento a riserva legale, la restante parte, si provvederà in conformità alle deliberazioni dell'Amministrazione Comunale, che approva il Bilancio.



Articolo 13 (Titolarietà e utilizzo di prodotti e documenti)

1. La proprietà dei prodotti software realizzati e sviluppati direttamente ed autonomamente dall'Azienda e/o da operatori del mercato per conto della stessa, strumentali alla realizzazione dei progetti affidatigli dall'Amministrazione comunale, é attribuita all'Azienda stessa, unitamente alla relativa documentazione tecnica di supporto, ad eccezione dei prodotti software acquisiti e/o sviluppati per realizzare interventi previsti nei Programmi Operativi Comunali, finanziati o co- finanziati con fondi strutturali dell'Unione Europea.
2. Rispetto ai prodotti software di proprietà dell'Azienda, resta inteso che l'Amministrazione comunale potrà esercitare, liberamente e senza alcun onere aggiuntivo, i diritti di uso degli stessi in relazione alla riproduzione, implementazione, sviluppo, manutenzione (correttiva, adeguativa ed evolutiva).
3. In ogni caso, l'Azienda opererà affinché i predetti prodotti software possano essere ceduti in termini di riuso ad altre pubbliche amministrazioni. A tal fine, l'Azienda si impegna a sviluppare e/o a far sviluppare i predetti prodotti software, nonché ad elaborare e/o a far elaborare la relativa documentazione tecnica di supporto, conformemente ai vigenti principi di qualità e "riusabilità" dei software e delle applicazioni informatiche nella pubblica amministrazione.
4. Le licenze d'uso dei prodotti software di proprietà di operatori del mercato, appositamente acquisite per la realizzazione dei progetti affidatigli dall'Amministrazione comunale, sono intestate all'Azienda stessa, salvo diverso accordo tra le Parti. La proprietà dei prodotti hardware e dei beni mobili, appositamente acquisiti per la realizzazione dei progetti affidatigli dall'Amministrazione comunale, è attribuita all'Azienda, unitamente all'eventuale documentazione tecnica di supporto, ad eccezione dei prodotti/beni acquisiti per realizzare interventi previsti nei Programmi Operativi Regionali, finanziati o co-finanziati con fondi strutturali dell'Unione Europea.
5. Con la sottoscrizione del Contratto, l'Amministrazione comunale concede all'Azienda in comodato d'uso a titolo gratuito tutti i prodotti hardware e software costituenti gli apparati di elaborazione dati e di telecomunicazione, oltre che i sistemi informativi, strumentali al



perseguimento dei compiti istituzionali attribuiti all'Azienda stessa, ad esclusione dei prodotti/apparati/sistemi acquisiti/realizzati avvalendosi di fondi strutturali comunitari.

6. Fermo restando quanto indicato nel presente articolo, resta inteso tra le Parti che, in caso di cessazione, per qualsiasi causa, degli effetti del Contratto e/o di perdita del controllo da parte dell'Amministrazione comunale, quest'ultima riacquisisce, a titolo gratuito, oltre alla piena e libera disponibilità, anche la piena titolarità giuridica di tutti i suddetti prodotti/apparati/sistemi, ivi compresi i prodotti software realizzati e sviluppati direttamente ed autonomamente dall'Azienda e/o da operatori del mercato per conto della stessa, senza che l'Azienda possa opporsi, dovendo adempiere tempestivamente e non avendo nulla a pretendere.
7. Ai fini di una corretta gestione dei progetti inerenti le attività di formazione del personale, l'Azienda si impegna a custodire presso la propria sede tutta la documentazione originale, rendendola immediatamente disponibile per ogni eventuale verifica o controllo dell'Amministrazione comunale, fermo restando che la titolarità dell'intera produzione documentale in materia è attribuita in esclusiva all'Amministrazione comunale.

Articolo 14 (Obblighi di riservatezza)

1. L'Azienda, riconoscendo la titolarità dell'Amministrazione comunale sulle banche dati gestite nell'ambito del Contratto, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle attività oggetto del Contratto. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutti i trattamenti di *dati/informazioni* effettuati sia con supporti automatizzati che con supporti analogici, ivi compresi i dati contenuti nel materiale e nei documenti predisposti in esecuzione delle suddette attività.
2. L'obbligo di cui al periodo precedente non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Azienda sviluppa o realizza autonomamente in esecuzione delle attività oggetto del Contratto.
3. L'Azienda è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e




collaboratori, nonché dei propri subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

Articolo 15 (Risoluzione del contratto)

1. Il presente contratto si risolve qualora l'Azienda affidataria:
 - a) si sia resa responsabile di abbandono o sospensione ingiustificata del servizio, in maniera reiterata;
 - b) abbia gestito i servizi in modo gravemente inefficiente;
 - c) abbia commesso gravi inadempienze rispetto agli impegni assunti in questo contratto, ovvero abbia commesso gravi violazioni di disposizioni normative, ai sensi degli articoli 1176, 1218 e 1256 del Codice Civile.
2. L'Amministrazione comunale, qualora intende avvalersi della clausola di risoluzione, contesterà all'affidatario, con precisione, l'inadempienza riscontrata, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento. L'affidatario diffidato potrà presentare controdeduzioni entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui avrà ricevuto la contestazione di cui al comma precedente. Qualora l'affidatario non cessasse il proprio comportamento inadempiente, ovvero qualora le inadempienze commesse dallo stesso fossero comunque molto gravi, l'Amministrazione comunale potrà richiedere la risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, in ossequio alle norme contemplate dal codice civile.
3. La risoluzione del contratto comporterà l'obbligo per l'affidatario di fare tutto il possibile per consentire il pieno e completo subentro dell'Amministrazione comunale nella propria posizione giuridica - attiva e passiva - di gestore dei servizi affidati.

Articolo 16 (Esecuzione d'ufficio)

1. Qualora dovessero verificarsi deficienze e/o abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali relativi alla gestione dei servizi affidati, e l'affidatario, regolarmente diffidato, non ottemperasse ai rilievi effettuati dall'Amministrazione comunale, la stessa avrà la facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese dell'affidatario, i lavori necessari per la regolare erogazione del servizio.



Articolo 17 (Trattamento dei dati)

1. L'Azienda, in esecuzione dei servizi oggetto di contratto, tratta dati personali rientranti nella sfera di Titolarità dell'Amministrazione comunale ai sensi della normativa in materia di Privacy sia nazionale (D.lgs. 196/1003) che europea (Regolamento Europeo 679/2016), quindi è obbligata al rispetto degli obblighi e delle prescrizioni ivi contemplate.
2. L'Amministrazione comunale, a seguito della sottoscrizione del presente contratto, procederà a disciplinare i rapporti con l'Azienda in materia di Privacy nei termini e secondo le modalità prescritte dall'art. 28 paragrafo 3) del Regolamento Europeo 679/2016. In particolare, secondo i parametri ivi stabiliti, i trattamenti da parte di un Responsabile del trattamento devono essere disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il Responsabile stesso al Titolare e che stipuli la materia disciplinata, la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare e, infine, specificare per iscritto i compiti affidati al Responsabile.
3. Le Parti, quindi, si obbligano alla sottoscrizione del menzionato contenuto e/o atto giuridico secondo i termini e i contenuti sopra riportati.
4. L'Amministrazione comunale, inoltre, autorizza l'Azienda ai sensi e per gli effetti dall'art. 28 paragrafo 2) del Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016 a ricorrere ad altro Responsabile per l'effettuazione dei trattamenti svolti all'esterno in esecuzione del contratto. In particolare l'Azienda è autorizzata a ricorrere ad altri Responsabili in caso di servizi affidati in outsourcing ai fornitori, rispondendo, comunque, degli inadempimenti in materia di Privacy da parte di questi ultimi. Al riguardo il Responsabile ha l'obbligo di informare il Titolare circa eventuali modifiche relative all'aggiunta e/o alla sostituzione di altri Responsabili, dando così l'opportunità all'Amministrazione comunale di opporsi a tali modifiche.
5. Il Responsabile, nel rispetto dei criteri di riservatezza, integrità e disponibilità dei dati trattati, si impegna ad effettuare i trattamenti attenendosi ai compiti indicati e alle istruzioni impartite per iscritto dal Titolare conformemente alla normativa in materia di Privacy di cui



al D.lgs. 196/2003 e al Regolamento Europeo 679/2016 nonché alle diverse disposizioni di legge e di Regolamento applicabili e/o adottate dall'Amministrazione comunale in materia di Privacy, sicurezza informatica e sicurezza delle informazioni.

6. Il legale rappresentante pro tempore dell'Azienda, con la sottoscrizione del contratto, si impegna al corretto adempimento di quanto prescritto dalla normativa nazionale e europea sulla Privacy e conferma la diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi ivi previsti che assume in relazione ai dati che la Azienda stessa tratta per conto dell'Amministrazione comunale in virtù del contratto.

Articolo 18 (Spese ed oneri fiscali)

Le spese e gli oneri fiscali relativi al contratto, ove dovuti, sono a carico dell'Azienda.

L'imposta fissa di registro, tenuto conto che il contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, sarà eventualmente a carico della parte richiedente la registrazione stessa, secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento.

Articolo 19 (Disposizioni finali)


Il contratto è sottoposto alla legge italiana. Per quanto in esso non espressamente stabilito e pattuito si intendono richiamate e sottoscritte le vigenti disposizioni legislative relative alla disciplina dei contratti.

Il contratto può essere modificato esclusivamente mediante accordo sottoscritto dalle Parti, ivi compreso lo scambio formale di proposte e relative accettazioni.

L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l'invalidità o l'inefficacia delle altre e del medesimo atto nel suo complesso.

Ogni comunicazione tra le Parti relativa al contratto dovrà avvenire in forma scritta ed essere inviata a mezzo telefax oppure lettera raccomandata a/r ovvero posta elettronica certificata (PEC) alla sede dell'altra parte.

Le Parti dichiarano che i dati personali e societari forniti con il contratto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e/o cartacei.



Il contratto è stato redatto mediante l'utilizzo degli strumenti informatici su ventidue pagine a video che le Parti sottoscrivono con firma autografa.

Letto, confermato, sottoscritto e firmato.

Il Dirigente Area Risorse Economiche

(Dott. Salvatore Mazzocca)



Il Presidente del CdA

(Avv. Carlo Esposito)



AZIENDA SPECIALE
Sarno Servizi Integrati
Piazza IV Novembre s.n.c.
84087 - SARNO (SA)
C.F. e P.IVA:06022880659